

## SUPSI

### Lavori di tesi MAS in Tax Law

# Art. 26 cpv. 5 Modello OCSE nelle convenzioni elvetiche “riviste” o “nuove” per evitare le doppie imposizioni: possibilità di ottenimento di informazioni contenute nella documentazione anti-riciclaggio



#### Luogo

SUPSI  
Palazzo E, Aula 111  
CH-6928 Manno

#### Data e orario

Mercoledì 24 aprile 2013  
18.00-19.00

Lo scambio di informazioni in materia fiscale ha assunto un ruolo sempre più determinante nella lotta ai cosiddetti “paradisi fiscali”. Nel marzo 2009 il Consiglio federale ha voluto modificare l’atteggiamento svizzero, aprendosi alla trasmissione delle informazioni anche in materia tributaria. L’analisi svolta nell’ambito del MAS in Tax Law ha voluto rilevare un aspetto che non è spesso considerato dalla carta stampata, ossia che le nuove normative possono essere applicate anche per reperire informazioni non esclusivamente bancarie, come ad esempio la documentazione anti-riciclaggio.

Lo scambio di informazioni in materia fiscale ha assunto un ruolo sempre più determinante nella lotta ai cosiddetti “paradisi fiscali”. Esso è divenuto il tema più scottante delle agende politiche dei governi degli Stati industrializzati e l’obiettivo principale delle iniziative lanciate dalle organizzazioni internazionali. In seguito alla crisi economica del 2008 e ai noti scandali finanziari recenti che hanno coinvolto giurisdizioni da sempre restie a scambiare informazioni, la comunità internazionale degli Stati si è determinata come non mai a dichiarare guerra alle giurisdizioni non cooperative e a diffondere il cosiddetto “standard” internazionale in materia di trasparenza e di scambio di informazioni. A tal riguardo basti pensare alle notizie di questi giorni in merito all’applicazione della normativa americana FATCA e alla nuova prassi del Granducato del Lussemburgo. Fra le giurisdizioni considerate essere non cooperative la Svizzera era sicuramente nota per la sua posizione restrittiva. Tuttavia nel marzo 2009 il Consiglio federale ha voluto modificare

l’atteggiamento svizzero significando una sostanziale apertura alla trasmissione delle informazioni anche in materia tributaria, decidendo di conformarsi agli standard sullo scambio di informazioni del Modello OCSE. In particolare la Svizzera ha deciso di adottare l’art. 26 del commentario rivedendo alcune convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Oltre alla revisione delle CDI per garantire la messa in esecuzione interna delle pattuizioni convenzionali, è entrata in vigore nel febbraio 2013 la Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF) che disciplina le condizioni per la concessione dell’assistenza amministrativa e la relativa esecuzione. Se allo stato attuale è difficile valutare quali saranno le implicazioni empiriche di questa nuova politica fiscale che già ora mostra i primi segni di incertezza e criticità fra gli operatori del settore, l’analisi svolta nell’ambito di un lavoro di tesi del Master of Advanced Studies in Tax Law ha voluto rilevare un aspetto che non è spesso considerato

dalla carta stampata. Difatti, se da un lato i media rilevano quotidianamente le conseguenze, perlopiù negative, per il settore bancario con l’introduzione dell’assistenza internazionale in materia fiscale (non da ultimo le novità di interpretazione dell’art. 26 secondo il commentario OCSE), pochi rilevano che le stesse normative possono essere applicate anche per reperire informazioni non esclusivamente bancarie in possesso di intermediari finanziari elvetiche, come ad esempio la documentazione anti-riciclaggio. Documentazione, quella anti-riciclaggio, che ai sensi della legge anti-riciclaggio (LRD), servirebbe solo ai fini di un’indagine dell’Autorità penale e che quindi non è in principio disponibile alle autorità fiscali elvetiche. Tuttavia l’art. 26 delle nuove o riviste CDI potrebbe aprire le porte alle autorità fiscali estere anche a quelle informazioni che in patria si ritengono essere riservate.

---

**Relatore**

Nicola Franchini  
Master of Advanced Studies SUPSI  
in Tax Law, Responsabile area  
fiscale svizzera presso Talenture  
Advisory SA, Lugano

---

**Destinatari**

Fiduciari, commercialisti, avvocati,  
consulenti fiscali, consulenti bancari  
e assicurativi, dirigenti aziendali,  
collaboratori attivi nel settore fiscale  
di aziende pubbliche e private,  
persone interessate alla fiscalità.

---

**Termine di iscrizione**

Entro lunedì 22 aprile 2013

---

**Costo**

Gratuito

---

**Informazioni amministrative**

SUPSI  
Centro competenze tributarie  
[www.supsi.ch/fisco](http://www.supsi.ch/fisco)  
[diritto.tributario@supsi.ch](mailto:diritto.tributario@supsi.ch)

---

**Luogo**

SUPSI  
Palazzo E, Aula 111  
CH-6928 Manno

---

**Data e orario**

Mercoledì 24 aprile 2013  
18.00-19.00

FIDUCIARI | SUISSE



---

**Art. 26 cpv. 5 Modello OCSE nelle convenzioni elvetiche  
"riviste" o "nuove" per evitare le doppie imposizioni**

iscrizione da inviare  
entro **lunedì 22 aprile 2013**

Per posta SUPSI,  
Centro competenze tributarie  
Palazzo E, Via Cantonale 16e  
CH-6928 Manno

Via e-mail  
[diritto.tributario@supsi.ch](mailto:diritto.tributario@supsi.ch)  
Via fax  
+41 (0)58 666 61 76

**Dati personali**

Nome	Cognome
Telefono	E-mail

**Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni**

Azienda/Ente	Via e N.
NAP	Località
Data	Firma